



Comune di Castelfranco Emilia
Provincia di Modena
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE NR. 21 DEL 19/02/2026

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, CANONE MERCATALE E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI: RIVALUTAZIONE TARIFFE ANNO DI IMPOSTA 2026 IN BASE ALL'INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO REGISTRATO AL 31/12/2025 .

L'anno duemilaventisei addì diciannove Febbraio alle ore 15:10 nella RESIDENZA Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Nominativo	Pres/Ass
1	Gargano Giovanni	Presente
2	Salvioli Alessandro	Presente
3	Cantoni Silvia	Presente
4	Berselli Fabio	Presente
5	Cristoni Luca	Presente
6	Testoni Sarah	Presente
7	Piacquadio Ugo	Presente
8	Barani Renza	Presente

PRESENTI N.: 8

ASSENTI N.: 0

Assiste il Vice Segretario Generale - Dr. Marcello Marconi

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sindaco, il sig. Giovanni Gargano, pone in trattazione il suindicato oggetto.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente

il Sindaco
Giovanni Gargano

il Vice Segretario Generale
Dr. Marcello Marconi

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune all'indirizzo alboce.comune.castelfranco-emilia.mo.it per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.



OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, CANONE MERCATALE E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI: RIVALUTAZIONE TARIFFE ANNO DI IMPOSTA 2026 IN BASE ALL'INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO REGISTRATO AL 31/12/2025 .

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: *«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;*
- l'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: *«A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- il Comune di Castelfranco Emilia ha approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2021;

CONSIDERATO CHE:

- i commi 826 ed 827 della legge n. 160 del 2019 stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 ed 842 stabiliscono la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;
- l'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019 dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone;
- la modifica al comma 817 della legge n. 160 del 2019, introdotta dall'art. 1, comma 757 della L. 207/2024 ha previsto la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile;
- l'art. 19-bis del D.L. n. 95/2025 convertito dalla L. 118/2025, ha modificato ulteriormente il suddetto comma 817, dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 e ha introdotto, a partire dal 2026, la possibilità per il Comune di rivalutare annualmente il canone in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- l'art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019 prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;

TENUTO CONTO della tariffa base prevista dal Legislatore e delle vigenti tariffe applicate alle fattispecie impositive;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 21 del 19/02/2026

PROPOSTA N. 23

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Castelfranco Emilia.

VISTO CHE:

- per quanto riguarda l'esposizione pubblicitaria, l'art. 14 del regolamento comunale detta i criteri di graduazione della tariffa, valorizzando la modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, la durata del messaggio e la tipologia del messaggio;
- sono state determinate le tariffe per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, considerando i criteri di determinazione della tariffa stabiliti nell'art. 45 del Regolamento, oltre alla classificazione delle strade,
- sono state determinate le tariffe del canone mercatale, considerando i criteri stabiliti nell'art. 61 del regolamento, e nel disposto del divieto di aumenti superiori al 25 per cento, previsto dal comma 843, della legge n. 160 del 2019 e dall'art. 61, comma 4, del regolamento comunale;

RILEVATO che:

- ai fini della classificazione tariffaria prevista al comma 831 dell'art. 1 della Legge 160/2019, il Comune di Castelfranco Emilia si colloca nella fascia definita "*Comuni oltre 20.000 abitanti*", alla quale corrisponde la tariffa forfettaria per le occupazioni permanenti con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità pari a 1,00 euro per numero di utenze complessive, con un minimo di Euro 800,00 annue, e che detti importi sono rivalutati annualmente ed automaticamente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- ai sensi del comma 831-bis dell'art. 1 della Legge 160/2019, inserito con la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. 77 del 31 maggio 2021 (Governance del PNRR e Semplificazioni) gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs 259/2003), e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti esclusivamente ad un canone non modificabile pari a 800 euro, rivalutato annualmente ed automaticamente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente;

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 36 del 16/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato le tariffe del Canone Unico Patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, del canone mercatale e del servizio di pubbliche affissioni per l'anno d'imposta 2021;
- con deliberazione n. 12 del 03/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato le tariffe del Canone Unico Patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, del canone mercatale e del servizio di pubbliche affissioni per l'anno d'imposta 2022, successivamente confermate anche per gli anni successivi con le delibere di approvazione dei relativi bilanci di previsione;

DATO ATTO infine che con deliberazione n. 154 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato le tariffe del Canone Unico Patrimoniale per l'anno d'imposta 2026, come segue:

- rivalutando le tariffe vigenti del Canone Esposizione Pubblicitaria, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e del Canone per l'Occupazione spazi ed aree pubbliche in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo registrato nel periodo novembre 2024-novembre 2025 (+1%), con riserva di provvedere, con successivo proprio atto, alla rivalutazione definitiva applicando l'indice ISTAT rilevato al 31/12/2025;
- ridefinendo le tariffe del Canone Mercatale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019, che prevede la possibilità di aumentarle nella misura massima del 25% delle tariffe standard;

VERIFICATO CHE l'indice ISTAT dei prezzi al consumo registrato al 31/12/2025 e pubblicato il 16/01/2026 è pari al (+1,1%);

RITENUTO quindi necessario rivalutare le tariffe del Canone Esposizione Pubblicitaria, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e del Canone per l'Occupazione spazi ed aree pubbliche per l'anno 2026 sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre 2025, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n.



160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025, in deroga al principio dell'invarianza di gettito e così come risultante dai sottoelencati allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Allegato A) Tariffe Canone Unico Patrimoniale-Canone Esposizione Pubblicitaria;
- Allegato B) Tariffe Canone Unico Patrimoniale-Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
- Allegato C) Tariffe Canone Unico Patrimoniale-Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

DATO ATTO infine di confermare per l'anno 2026 le tariffe del Canone Mercatale approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.154 del 22/12/2025, di cui all'Allegato D) Tariffe Canone Unico Patrimoniale-Canone Mercatale, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 46 e 62 del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2021, ai fini dell'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, anche mercatali, è stabilita la classificazione delle strade del territorio comunale in tre categorie, come dettagliato nel relativo allegato 1 "Zonizzazione delle strade comunali ai fini dell'applicazione del canone";

VISTI:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

DATO ATTO CHE in data 18 Dicembre 2025 la Conferenza Stato-Città ha dato il via libera al differimento dei bilanci di previsione 2026-2028 al 28 febbraio 2026;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2025 "Differimento al 28 febbraio 2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali", pubblicato in GU il 31/12/2025;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 21 del 19/02/2026

PROPOSTA N. 23

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Castelfranco Emilia.

patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO l' art.48 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di rivalutare per l'anno 2026 le tariffe 2025 del Canone Esposizione Pubblicitaria, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e del Canone per l'Occupazione spazi ed aree pubbliche in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo registrato al 31/12/2025 (+1,1%), così come risultante dai sottoelencati allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - Allegato A) Tariffe Canone Unico Patrimoniale-Canone Esposizione Pubblicitaria;
 - Allegato B) Tariffe Canone Unico Patrimoniale-Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
 - Allegato C) Tariffe Canone Unico Patrimoniale-Canone per l'occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
- 2) di confermare per l'anno 2026 le tariffe del Canone Mercatale, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.154 del 22/12/2025, di cui all'Allegato D) Tariffe Canone Unico Patrimoniale-Canone Mercatale, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che le rivalutazioni annuali degli importi di cui ai commi 831 e 831-bis dell'art. 1 della Legge 160/2019, sono calcolate annualmente ed automaticamente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- 4) di dare atto che, ai sensi degli articoli 46 e 62 del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2021, ai fini dell'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, anche mercatali, è stabilita la classificazione delle strade del territorio comunale in tre categorie, come dettagliato nel relativo allegato 1 "Zonizzazione delle strade comunali ai fini dell'applicazione del canone";
- 5) di dare atto che le tariffe allegate al presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2026, per quanto disposto dall'art. 1, comma 169 della l. 296/2006.

Dopodichè, stante l'urgenza di informare i contribuenti, considerato che le tariffe trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026

LA GIUNTA COMUNALE

CON votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000

Servizio proponente
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE
FINANZIARIE, UMANE E AFFARI GENERALI
Istruttore

SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI
Dr. Marcello Marconi

Castaldi Silvia



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 21 del 19/02/2026

PROPOSTA N. 23

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Castelfranco Emilia.